



ALL. 8 SCHEMA DI CONTRATTO

Appalto del servizio di Servizio di manutenzione del verde, presso strade ed aree comuni di pertinenza AdSP MAS

Ottobre 2022

Il Direttore Tecnico

Ing. Giovanni Terranova

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 LUOGHI DEL SERVIZIO	3
ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	4
ART. 5 DURATA DELL'APPALTO	4
ART. 6 PAGAMENTI	4
ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	5
ART. 8 MODIFICA CONTRATTUALE.....	5
ART. 9 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	6
ART. 10 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI SERVIZI E NUOVI PREZZI	6
ART. 11 NORME DI SICUREZZA - DUVRI	6
ART. 12 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	8
ART. 13 PENALITA'	9
ART. 14 GARANZIE.....	10
ART. 15 RIDUZIONE DELLE GARANZIE	10
ART. 16 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA	11
ART. 17 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 18 SPESE CONTRATTUALI.....	12
ART. 19 NORMA DI CHIUSURA	12

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del "Servizio di manutenzione del verde presso le strade ed aree comuni di pertinenza AdSP MAS" ricomprese all'interno della circoscrizione portuale di Venezia e Chioggia.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, è facoltà dell'Amministrazione affidare all'Aggiudicatario, nel corso della validità del contratto, altri servizi complementari, come previsto dalla normativa vigente.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo inoltre conto di quanto previsto dalla norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza.

L'appalto, salva la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale di introdurre eventuali variazioni necessarie per la buona riuscita del servizio, ha per oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi.

In produttore dei rifiuti derivanti da tutte le attività di cui al presente servizio, sarà il soggetto Appaltatore, il quale dovrà farsi carico dell'espletamento di tutte le pratiche correlate alla gestione dei rifiuti speciali prodotti.

L'appaltatore deve altresì fare riferimento ai criteri ambientali minimi di cui ai decreti MITE 10/03/2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde".

Art. 2 LUOGHI DEL SERVIZIO

I servizi di cui sopra dovranno essere espletati nelle aree indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto, comprende la manodopera, la fornitura da parte dell'impresa di attrezzature, mezzi e materiali necessari all'espletamento del servizio oggetto del presente schema di contratto.

Il contratto sarà stipulato in parte "A CORPO" ed in parte "A MISURA", restando fisso ed invariabile l'importo per la parte A CORPO, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito al servizio (pertanto senza poter avanzare riserve).

L'impresa appaltatrice, pertanto, dovrà eseguire la scrupolosa analisi e verifica del servizio, al fine di assumersi la piena paternità di quanto in esso riportato, perché nulla resterà escluso dal prezzo a corpo.

La quota dell'appalto a CORPO prevede i servizi di manutenzione ordinaria delle aree verdi comprendente principalmente attività di sfalcio, diserbo e cura del verde presso le aree di competenza di Venezia secondo le modalità riportate nei successivi articoli.

La parte corrisposta a MISURA riguarda interventi da eseguirsi a seguito di regolare ordine di servizio espressamente autorizzato dall'Amministrazione; tali servizi devono comunque svolgersi secondo i tempi e le modalità richieste dall'Amministrazione Contraente.

Tali prestazioni saranno computate a misura ogni qualvolta verranno effettuate su esplicita richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), e saranno liquidate nel certificato immediatamente successivo previa presentazione di consuntivo delle attività svolte.

L'importo complessivo a base di gara è di **€ 1.022.999,00**, non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 9 punto 6 del DPR n. 633/72 s.m.i., così suddiviso:

- a) per servizi di manutenzione del verde a corpo € 577.346,00 al lordo del ribasso,
- b) per servizi di manutenzione del verde a misura € 425.892,00 al lordo del ribasso,
- c) per oneri per la sicurezza € 19.761,00 non soggetto a ribasso.

Art. 4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Per le attività ed i servizi tra i quali, quelli di cui al Capitolato di gara, le norme vigenti prevedono criteri ambientali minimi sia di base, che premianti, questi ultimi atti a selezionare prodotti, servizi, lavori più sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri ambientali minimi di base.

Art. 5 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata pari ad anni 3 (tre) decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

E' facoltà della stazione appaltante disporre, alla scadenza del contratto, una proroga tecnica, alle stesse condizioni tecniche ed economiche fissate dal presente schema di contratto, qualora per circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione non sia conclusa la procedura necessaria ad individuare un nuovo contraente, a garanzia della continuità del servizio.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

Art. 6 PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni svolte a corpo, comprensivo degli oneri della sicurezza, verrà eseguito in rate trimestrali.

La liquidazione verrà disposta entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite a misura nella parte a misura sarà disposto previa approvazione del consuntivo da parte della stazione appaltante. La liquidazione verrà disposta entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Art. 7 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutti gli oneri assunti dall'appaltatore con il presente schema di contratto si intendono considerati e compensati nel prezzo contrattuale. Col prezzo stesso si intendono altresì compensati gli oneri assunti dal datore di lavoro per le assicurazioni e previdenze sociali a favore del personale dipendente.

L'appaltatore è obbligato:

- 1) ad osservare e rispettare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
- 2) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio;
- 3) ad osservare e rispettare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'impresa aggiudicataria del servizio è unica responsabile delle operazioni di pulizia, ritiro, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti generati dalla propria attività e della corretta applicazione della normativa vigente in materia.

Dovrà pertanto, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale, provvedere alla tenuta dei documenti ed agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, comunicando alla stazione appaltante, nel caso della raccolta e dello smaltimento di rifiuti speciali, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto del servizio svolto (con consegna di copia della IV copia del formulario) a conclusione di ciascun servizio.

Dovrà altresì tenere a disposizione della stessa Autorità di Sistema Portuale, ai fini degli opportuni controlli, tutta la documentazione inerente al ciclo del servizio di gestione rifiuti prevista dalla vigente normativa.

L'impresa dovrà indicare il nominativo di un responsabile per i singoli servizi, con recapito telefonico.

Art. 8 MODIFICA CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportune senza che l'impresa appaltatrice possa avanzare compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto o eventuali conguagli dei servizi eseguiti

in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Non saranno riconosciute variazioni o modifiche contrattuali senza previo ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore intende opporre dovrà essere presentato per iscritto alla Direzione dell'esecuzione del servizio, prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione.

Art. 9 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell'aggiudicazione, rimarranno fissi ed invariabili per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potranno essere soggetti a revisione, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

Art. 10 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI SERVIZI E NUOVI PREZZI

Qualora sia necessario eseguire un servizio non previsto dal contratto oppure si renda necessario utilizzare materiali di natura diversa o proveniente da luoghi differenti da quelli previsti dal contratto, i nuovi prezzi dei servizi verranno determinati in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In ogni caso, nel corso dell'appalto si fa riferimento al Listino Assoverde aggiornato.

ART. 11 NORME DI SICUREZZA - DUVRI

L'Appaltatore dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..

L'Amministrazione fornisce tramite il D.U.V.R.I., Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, elaborato ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08, le informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree in cui l'Appaltatore è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto di appalto, ciò per consentire all'Appaltatore l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza più idonee in relazione alla attività da svolgere. L'Appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nelle aree oggetto del servizio, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

In riferimento ai rischi di natura interferenziale ed in relazione al DUVRI, l'appaltatore è tenuto ad attuare alcune misure di prevenzione, tra cui:

- apposizione di adeguata segnaletica ad indicazione dello svolgimento delle proprie attività su strada;
- delimitazione delle aree oggetto di intervento e/o dell'operatività dei mezzi di lavoro;

- prevedere l'impiego da parte dei lavoratori di D.P.I. adeguati alle attività da svolgere.

In base al DUVRI sono calcolati anche gli oneri per la sicurezza, che l'Ente riconosce a titolo di costo, da non assoggettare a ribasso, per le misure minime di sicurezza che, pur non trattandosi di un cantiere, la ditta dovrà osservare, soprattutto in termini di attrezzatura di protezione individuale e segnaletica di sicurezza per i rischi derivanti dalle interferenze o da situazioni particolare in cui l'impresa è chiamata a svolgere il servizio oggetto dell'appalto.

Ad integrazione di quanto precedentemente indicato e prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà predisporre un proprio Piano di Sicurezza, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08, che terrà conto anche dei rischi di interferenze evidenziati nel DUVRI; copia di tale Piano di Sicurezza deve essere messa a disposizione della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, in base alle nuove tecnologie, per garantire, in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Nel caso di mancato adempimento da parte dell'Impresa delle incombenze sopra indicate, ferma rimanendo la propria responsabilità civile e penale ai sensi di legge, rimarrà facoltà del committente di adottare, a suo insindacabile giudizio, i provvedimenti che riterrà più opportuni inclusa la risoluzione del contratto, rimanendo ogni onere a carico dell'Impresa.

Nel caso si verificassero dei danni a persone e/o cose l'impresa sarà tenuta, a sua cura e spese, al risarcimento dei danni stessi e di ogni altra conseguenza.

Viene stabilito che non saranno contabilizzati servizi, anche parziali, eseguiti arbitrariamente dall'Impresa, oppure che risultassero non corrispondenti alle prescrizioni riportate nel presente Capitolato.

L'Impresa durante il corso dei servizi sotto la propria responsabilità, dovrà evitare danneggiamenti ad opere e non procurare interruzioni all'esercizio delle attività portuali; l'Impresa rimane unica e completa responsabile della effettuazione del servizio nel suo complesso e di conseguenza risponderà degli inconvenienti che dovessero verificarsi, a causa di negligenza o della cattiva esecuzione del servizio stesso.

L'Impresa esecutrice dovrà fornire le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei servizi, secondo le modalità contrattuali.

L'introduzione entro la zona portuale di materiale, macchinari, attrezzi ed utensili di proprietà dell'Impresa, dovrà essere fatta in osservanza delle norme vigenti delle quali sarà cura dell'Impresa rendersi edotta, onde evitare contestazioni alla successiva uscita.

I materiali, da chiunque forniti, e le attrezzature dovranno essere caricati, trasportati e scaricati a piè d'opera a cura, spese e rischio dell'Impresa, salvo diversa indicazione contrattuale. Nel caso in cui l'Ente metta a disposizione dell'Impresa propri locali sia per il ricovero del personale che per il deposito di materiali, macchinari, attrezzature ed utensili vari, lo stesso rimarrà sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere al personale dipendente ed ai materiali ivi depositati.

Al termine dei servizi l'Impresa dovrà provvedere, con la massima sollecitudine ed a sua cura e spese, alla pulizia, sgombero dei materiali ed attrezzature di cui sopra.

Art. 12 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria attraverso la Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

La D.E.C. provvede alla vigilanza, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante; inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della direzione dell'esecuzione del servizio debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e delle disposizioni di contratto e di capitolato.

La D.E.C. o la Stazione appaltante, pertanto si riservano la possibilità di effettuare controlli sistematici o a campione in relazione alle attività oggetto dell'Appalto e se del caso, procedere all'applicazione delle previste penali.

La Società aggiudicataria dovrà individuare ed indicare già in sede di gara un Responsabile del servizio in grado di svolgere il ruolo di interlocutore unico e costante nei confronti dell'Amministrazione; lo stesso dovrà essere accettato dalla Stazione Appaltante. I suoi riferimenti (nominativo, e-mail e recapito telefonico) dovranno essere comunicati ai competenti uffici dell'Amministrazione. Al Responsabile del Servizio faranno capo tutte le funzioni di organizzazione, programmazione e controllo delle attività previste ed effettuate da parte del personale operativo presso le aree di competenza dell'Amministrazione, nonché le responsabilità del buon andamento del servizio stesso, l'osservanza delle norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dalla DEC.

Lo stesso dovrà essere sempre reperibile durante l'orario di servizio e dovrà altresì essere costantemente reperibile per via telefonica anche oltre tale orario. L'Appaltatore dovrà, inoltre, indicare un Responsabile in sostituzione (RSS) che sostituisca il Responsabile Unico in caso di impedimento.

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e in ogni caso prima dell'avvio delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà presentare al Direttore dell'Esecuzione del Servizio apposito

prospetto con l'indicazione dei nominativi, delle funzioni e dell'orario di servizio degli addetti che intende impiegare per le prestazioni oggetto del contratto.

Dovrà, inoltre, essere redatto, al termine del servizio, un verbale di riconsegna, nel quale dovranno essere indicati eventuali danni patiti dall'Amministrazione rilevati nel corso del sopralluogo o accertati nel corso del servizio e non ancora risarciti.

Art. 13 PENALITA'

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione in relazione alle attività svolte; nel caso in cui a seguito delle verifiche effettuate si dovessero evidenziare difformità nell'esecuzione del servizio queste verranno comunicate in forma scritta alla ditta esecutrice.

L'impresa appaltatrice sarà soggetta all'applicazione di penalità nei seguenti casi:

- 1) € 150,00/giorno: per ogni servizio trascurato/non concluso in qualunque zona oggetto dell'appalto, da conteggiarsi a far data dal riscontro dell'anomalia sino al ripristino delle normali condizioni, a titolo di risarcimento oltre la mancata contabilizzazione del corrispettivo per ogni giornata lavorativa e per l'estensione di tutta la zona che viene riscontrata carente di pulizie;
- 2) € 500,00: per ritardo oltre le ore prestabilite dalla richiesta, in caso di servizi a carattere straordinario/urgente;
- 3) € 150,00/giorno: per inadempienza alle disposizioni del D.E.C. e per poca diligenza nell'esecuzione delle medesime da conteggiarsi a far data dal riscontro dell'anomalia sino al ripristino delle normali condizioni;
- 4) € 500,00: qualora l'Impresa non abbia completato un determinato servizio ordinario o straordinario commissionato entro il termine fissato;
- 5) € 1.000,00 al giorno: in caso di sospensione o abbandono del servizio indicato in oggetto, senza giustificazione, la penale verrà detratta dal corrispettivo mensile.

L'applicazione della penale non esclude, peraltro, l'obbligo del l'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno.

Per ciascun mezzo/attrezzatura di lavoro sono previsti n. 10 (dieci) giorni all'anno di manutenzione ordinaria o causa avaria senza che sia applicata alcuna penale, comprovandone l'avvenuta effettuazione.

Dopo il terzo caso di inadempimento accertato, l'Autorità di sistema portuale si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno subito ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo di altra ditta.

Art. 14 GARANZIE

Ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 s.m.i. è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (10 per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% (20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (20 per cento).

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione del servizio; essa è presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa sopra richiamata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti a tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel cantiere.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.

Art. 15 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

L'importo della cauzione definitiva ed eventuali rinnovi, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93

comma 7 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico documenta, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 16 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

ART. 17 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente schema di contratto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

E' ammesso il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i..

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda subappaltare a terzi alcune attività, egli dovrà comunicarlo già in sede di Offerta, indicando le parti di prestazioni che intende subappaltare.

L'autorizzazione da parte del Committente all'affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Committente della buona esecuzione del servizio.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei casi previsti dal comma 13 dell'art.105 D.lgs. n.50/2016 s.m.i..

L'Appaltatore dovrà garantire che le imprese sub-affidatarie si impegnino ad osservare le condizioni del presente Capitolato.

Art. 18 SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali sono a carico dell'appaltatore del servizio.

Art. 19 NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto ivi non previsto, le Parti fanno espresso rinvio al Capitolato Speciale, alla Relazione tecnica descrittiva e Computo metrico, ai relativi allegati e all'Offerta presentata dall'Appaltatore che saranno considerati parti integranti e sostanziali del presente Contratto, seppure non materialmente allegati; in subordine, si farà riferimento alla disciplina del Codice Civile in materia di appalti.